



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **145**

Del **14/11/2019**

OGGETTO:

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., PER LA "TRASFORMAZIONE DI UN AREA, SITA IN VIA DELLA FRATELLANZA DA ZONA E4 A ZONA F2.1 - ZONA A VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT ALL'APERTO SENZA INCREMENTO DI SUL.. - I.E.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **18,30** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) BRUNORI Barbara	Si	14) MAZZANTI Tommaso	Si
2) CARBONI Edoardo	Si	15) NICOLELLI Enrico	Si
3) CECCHETELLI Carla	Si	16) PAGNETTI Mirco	Si
4) CIPRIANI Enrico	Si	17) PANARONI Francesco	Si
5) CLINI Giovanni Alessandro	Si	18) PERINI Federico	Si
6) D'ANNA Giancarlo	Si	19) RICCI Francesca	No
7) FATTORI Cora	Si	20) RUGGERI Marta Carmela Raimonda	Si
8) GIACOMONI Agnese	Si	21) SCOPELLITI Carmelo-Luigi	No
9) ILARI Gianluca	Si	22) SERFILIPPI Luca	Si
10) LUCIOLI Stefano	Si	23) SERI Massimo	Si
11) LUZI Carla	Si	24) TARSI Lucia	Si
12) MAGRINI Marianna	No	25) VALORI Piero	Si
13) MARCHEGIANI Stefano	Si		

Presenti: **22** Assenti: **3**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:**MAGRINI Marianna -RICCI Francesca -SCOPELLITI Carmelo-Luigi -**

CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale Supplente **DE LEO GIUSEPPE**

Vengono nominati scrutatori i signori: **NICOLELLI ENRICO, BRUNORI BARBARA, ILARI GIANLUCA.**

Oggetto:

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., PER LA "TRASFORMAZIONE DI UN AREA, SITA IN VIA DELLA FRATELLANZA DA ZONA E4 A ZONA F2.1 - ZONA A VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT ALL'APERTO SENZA INCREMENTO DI SUL.. -I.E.

Sono presenti n. 22 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- i proprietari di un area sita in via della Fratellanza nel Comune di Fano, hanno inoltrato richiesta di Variante al PRG con nota acquisita da ultimo in data 09/08/2018, p.g. 68786;

- la richiesta di variante riguarda un'area individuata catastalmente al Foglio 26 mapp. 1259/p; 34, 1260/p e 2111/p, al fine di ampliare una pista per la pratica dello skateboarding denominata Adriatic Bowl, realizzata sul mappale 1259 nell'anno 2015, autorizzata dal Comune con Permesso di Costruire n. 357/15 e autorizzazione paesaggistica n.157/15.

- l'area di terreno interessata dalla variante, della consistenza di circa 4.930 mq, viene trasformata da Zona Agricola E4 (zone agricole di trasformazione ambientale) in zona F2.1 (area a verde attrezzato per lo sport all'aperto senza incremento di SUL);

- l'area, nello specifico, verrà trasformata attraverso la creazione di una pista da Snake Run (pista a forma di marciapiede ondulato) ed una pista da Skate Plaza (pista attrezzata con diversi ostacoli) nonchè un'area a parcheggio, per le necessità degli atleti in gara o in allenamento. Nell'area destinata alla variante è presente un piccolo volume esistente (di circa 100 mq), condonato quale garage/ripostiglio; detto volume non verrà ampliato, ma trasformato in spogliatoio e punto ristoro per gli atleti;

VERIFICATO CHE l'area ricade in zona di PRG E4 (zone agricole di trasformazione Ambientale) e presenta i seguenti vincoli:

- vincolo paesaggistico "Torrente Arzilla" DPGR 668 del 03/02/1981;
- vincoli paesistici del Sottosistema geologico-geomorfologico e idrogeologico:
 - in parte - art.7 - Aree soggette a pericolosità geologica, idrogeologica e sismica;
 - in parte - art.8 - Corsi d'acqua;
- il terreno ricade parzialmente in area inondabile E_04_0002 con il livello di rischio R3, come definito dal PAI approvato con DCR n.116/2004, così come modificato con Decreto del Segretario generale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 27/SABN del 28/07/2009;

CONSIDERATO CHE:

-l'attività sportiva è esistente ed è svolta da diversi anni;

- la presente variante conferma e assegna all'area una destinazione d'uso sportiva;

- la struttura sportiva in oggetto, in regime ordinario ha un'affluenza legata ai soli atleti, senza affluenza di pubblico, per cui i parcheggi previsti in variante, di circa 800 mq, sono in grado di ospitare fino a 32 veicoli circa, garantendo in tal modo i posti auto necessari agli atleti; in regime straordinario, nel caso di manifestazioni e gare sportive con presenza di spettatori (circa 250 spettatori max), la società si avvarrà, come già avvenuto in precedenti occasioni, dei parcheggi pubblici limitrofi, della pista ciclabile esistente, e di un servizio bus navetta messo a disposizione dalla società sportiva;

- l'art.9 (Disciplina delle Aree Inondabili) delle N.A. del PAI consente al comma 1 lettera k la realizzazione di spazi verdi, *“compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate a campeggi, purchè non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non alterino il naturale deflusso delle acque”*;

- la suddetta variante mantiene inalterate le superfici utili esistenti senza incremento di SUL;

- la variante è conforme alle disposizioni stabilite dall'art. 11 “Disposizioni in materia urbanistica” della LR 22/2011, comma 1, lettera a) *“non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, [...] che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica;”* in quanto la zona di PRG F2.1 (area a verde attrezzato per lo sport all'aperto senza incremento di SUL) non è presente nella zonizzazione e nelle NTA del Prg vigente, e non comporta nuova edificazione;

RITENUTO inoltre di:

- evidenziare che la richiesta di variante assolve alla finalità di interesse pubblico di implementare l'area esistente a fronte di un crescente interesse di amanti di tale disciplina sia a livello nazionale che internazionale;

- osservare che le nuove opere andranno a costituire una struttura sportiva unica per fattezze e dimensioni a livello nazionale e non solo per la pratica dello skateboarding;

- sottolineare il fatto che, trattandosi di un impianto sportivo destinato in via ordinaria agli allenamenti, in occasione di competizioni e manifestazione sportive dovranno essere attivate le procedure previste dall'art. 80 del TULPS (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

RITENUTO DI

- procedere con la Variante di trasformazione dell'area in oggetto da Zona Agricola E4 (zone agricole di trasformazione ambientale) a zona F2.1 (Zone a verde attrezzato per lo sport all'aperto senza previsione di nuova SUL);

- inserire nelle NTA il seguente nuovo articolo:

Art. 62 bis

F2 - Zone di verde attrezzato per lo sport all'aperto senza previsione di nuova SUL

1. Le zone F2 sono le zone di verde attrezzato nelle quali insistono attrezzature ed impianti sportivi.

2. Sono ammesse di norma le seguenti destinazioni d'uso e attività, così come definite dalle presenti Norme: U5.4 Attrezzature per lo sport

3. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto di mano pubblica o anche da parte di privati, purché – in quest'ultimo caso - estesi ad unità minime di intervento da concordare con l'Amministrazione Comunale e previa stipula di una convenzione che garantisca l'uso pubblico delle aree, gli interventi di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente naturale, i modi della gestione, nonché i tempi e le scadenze di attuazione.

4. Le prescrizioni e gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nella realizzazione degli impianti non volumetrici sono di seguito riportati.

UF = esistente Utilizzazione fondiaria

IPE = 0,20 mq/mq Indice di permeabilità

DC = 5,00 ml Distacco dai confini

DF = 10,00ml Distacco tra gli edifici

DS = 8,00 ml Distanza dalle strade

RITENUTO quindi di procedere con una variante al PRG vigente come previsto dall'art. 26 della legge regionale 34/1992 e s.m.i.;

VERIFICATO che la presente variante al P.R.G. è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

DATO ATTO CHE

- per quanto concerne l'individuazione del contributo straordinario di cui all'art. 19bis del Regolamento sul Contributo di Costruzione approvato con DCC n. 72 dell'08/05/2018, si evidenzia che la variante non prevede la realizzazione di alcuna nuova volumetria; mentre per il cambio di destinazione d'uso del manufatto esistente di circa 100 mq, sulla base dei valori a disposizione dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, tenendo conto delle destinazioni a spogliatoio, servizi igienici e punto ristoro unicamente a servizio dell'attività, non si ravvisa un plus valore generato dalla variante.

- il Comune di Fano, in qualità di autorità procedente, con nota prot. 79343 del 08/11/2018, ha trasmesso alla Provincia di Pesaro-Urbino la richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art.12 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.;

- sono stati individuati i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) d'intesa con l'autorità competente:

- 1) Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio – P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino;
- 2) Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;
- 3) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- 4) Comune di Fano - U.O. Ambiente;
- 5) Comune di Fano - U.O. Viabilità e Traffico.
- 6) A.S.U.R. Area vasta 1 - zona territoriale di Fano;

- in data 21/01/2019, presso la Sala Mari della Provincia di Pesaro e Urbino, si è svolta la Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri;

- dagli SCA intervenuti è stato espresso parere favorevole all'esclusione della variante dall'assoggettabilità a VAS. Il Servizio di Tutela Gestione e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole con richiesta di documentazione integrativa ai fini del rilascio del parere ai sensi dell'art. 89 della DGR 380/01 e dell'art. 10 della LR Marche 22/2011;

- la Provincia di Pesaro-Urbino con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 05/02/2019 (Allegato A) ha escluso, ai sensi dell'art.12, co. 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la presente variante dalla procedura di VAS prevista dagli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, alle seguenti condizioni:

a) *Il Comune dovrà recepire i pareri degli SCA di cui al paragrafo 4) del parere istruttorio del 04/02/2019 allegato come parte integrante e sostanziale alla suddetta Determinazione;*

b) *In base alle considerazioni riportate al paragrafo 4) del parere istruttorio citato il Comune dovrà:*

- *Illustrare chiaramente l'area destinata a parcheggio privato ad uso pubblico previsto all'interno dell'area, indicando il numero di posti auto disponibili; inoltre dovrà essere esteso il perimetro di zona comprendendo al suo interno la strada privata di accesso all'area sportiva, valutando nel contempo la possibilità di includere anche la porzione di terreno di proprietà posta a sud del lotto, al fine di ampliare la disponibilità di superficie destinata a parcheggio;*

- *Attestare l'ammissibilità degli interventi in relazione ai vincoli derivanti dal PPAR (artt. 7 e 8 delle NTA)*

- *Dimostrare la conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 11 "Disposizioni in materia urbanistica" della LR 22/2011;*

c) *Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, la Provincia, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della LR 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.*

- alla luce delle sopraesposte prescrizioni ed osservazioni la Ditta proponente ha provveduto ad integrare e modificare gli elaborati della variante urbanistica con pg. 32743 dell' 08/05/2019;

- in merito al punto b) della Determina Dirigenziale n. 91/2019 della Provincia si evidenzia che:

• L'area di progetto, illustrata nella tavola A02 prodotta ad integrazione degli elaborati di variante, si amplia fino a comprendere la strada di accesso al parcheggio.

• Il parcheggio si estende per 800 mq, e sarà quindi in grado di ospitare fino a 32 veicoli circa, sufficienti ad accogliere gli atleti in allenamento per tutto l'arco dell'anno.

• Al momento non si ritiene necessario estendere l'area sportiva alla porzione di terreno di proprietà a sud del lotto, che potrà comunque essere utilizzato quale parcheggio temporaneo in occasioni particolari. Nel caso di manifestazioni e gare sportive con presenza di spettatori (circa 250 spettatori max), la società si avvarrà, come già avvenuto in precedenti occasioni, dei parcheggi pubblici limitrofi, della pista ciclabile esistente, e di un servizio bus navetta messo a disposizione dalla società sportiva;

• L'art. 7 del Sistema Paesistico Ambientale delle NTA del PRG definisce tra l'altro la TUTELA INTEGRALE per le aree esondabili; l'art. 8 del Sistema Paesistico Ambientale delle NTA del PRG definisce l'inedificabilità in zona agricola per una fascia di 120 ml dall'argine del corso d'acqua;

• Si ritiene che l'intervento in oggetto sia compatibile con la tutela integrale in quanto la variante in oggetto non comporta realizzazione di SUL, non prevede ampliamento degli edifici esistenti, e comprende opere consentite dall'art.9 (Disciplina delle Aree Inondabili) delle N.A. del PAI che al comma 1 lettera k consente "la realizzazione di spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate a campeggi, purchè non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non alterino il naturale deflusso delle acque";

• Tali considerazioni si evincono anche dal parere della Regione Marche n. 276/2012 che chiarisce, in riferimento al divieto, in regime di tutela integrale, "di ogni nuova edificazione e di ampliamento degli

edifici esistenti”, che “[...]pertanto tale divieto non riguarda manufatti o costruzioni che edifici non sono, come le piscine, siano esse interrato o meno”.

• L'edificio esistente sarà riqualificato con mitigazione del rischio idraulico. Inoltre le due nuove piste da skate, come descritto dallo studio geologico nel rapporto preliminare di VAS “che si andranno a realizzare essendo paragonabili a marciapiedi non necessitano alcun tipo di fondazioni nel sottosuolo, che possono indurre un impedimento nel terreno delle acque di deflusso meteorico. Le due strutture non creano ostacolo per l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo in quanto saranno formate da una soletta di cemento di esiguo spessore pari a circa 30cm che poggia direttamente sul suolo. Si mantiene l'alberatura presente e si aumenta il verde con la piantumazione di arbusti ed erba nell'area che in parte risulta incolta con vegetazione scarsa. I parcheggi posti nell'estremità dell'area sono eseguiti con materiale permeabile. Quindi si ritiene che il cambio di destinazione non arrechi dei cambiamenti negativi nei confronti di questo indicatore. Dal punto di vista idrogeologico l'area oggetto di variante è caratterizzata da sedimenti alluvionali da grossolani a fini (buon coefficiente di permeabilità) dove la circolazione della falda idrica avviene con una soggiacenza inferiore a 5m. Questo assetto risulta però irrilevante per il cambio di destinazione d'uso dell'area, in quanto le due piste da skate che si andranno a realizzare sono prive di fondazioni a seguito del loro esiguo spessore e peso. Per la loro realizzazione non si effettuerà alcun tipo di sbancamento. Quindi le nuove strutture non interagiranno mai con la falda”.

• La variante è conforme alle disposizioni stabilite dall'art. 11 “Disposizioni in materia urbanistica” della LR 22/2011, comma 1, lettera a) “non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, [...] che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica;” in quanto la zona di PRG F2.1 (area a verde attrezzato per lo sport all'aperto senza incremento di SUL) non è presente nella zonizzazione e nelle NTA del Prg vigente.

VISTA la richiesta di integrazione in sede di parere ai sensi dell'art. 89, avanzata dalla Regione Marche, Servizio Tutela e Gestione del Territorio, pg. 16804 del 07/03/2019, e visto il materiale integrativo inviato dalla Ditta proponente pg. 032743 del 06/05/2019 e trasmesso alla Regione Marche il 09/05/2019, pg.33845;

VISTO il parere favorevole al progetto preliminare di smaltimento delle acque, espresso da ASET il 18/07/2019 pg 054488, con le seguenti osservazioni:

l'eventuale immissione di acqua meteorica nel collettore posto in via della Fratellanza dovrà avvenire a gravità realizzando un nuovo pozzetto di consegna a valle della premente;

il parere è a carattere preliminare e la ditta dovrà provvedere a presentare il progetto di dettaglio del sistema fognario in caso di eventuale richiesta di titolo abilitativo;

VISTO quindi il Parere Favorevole del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche N. 3616/19 acquisito agli atti con Prot. 67461/2019 in data 12/09/2019 (Allegato B) in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- Al fine di conseguire la compatibilità della trasformazione urbanistica proposta sotto il profilo idrologico-idraulico, andranno adottate le seguenti misure per la mitigazione delle condizioni di rischio idraulico accertato, richiamate nella parte istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell'art.10 della L.R. 22/2011 e secondo le Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico:

1. Il piano di calpestio interno del manufatto condonato, da ristrutturare con destinazione area ristoro, spogliatoi e servizi igienici, andrà innalzato fino a quota di almeno 7,50 m s.l.m, così da garantire un franco di circa 30 cm dal livello idrico stimato per la piena bisecolare.

2. L'immobile di cui sopra andrà considerato ad esclusivo servizio dell'impianto sportivo.

3. Sull'intera area di previsione dovrà essere realizzata un'adeguata rete di regimazione delle acque meteoriche, garantendo i volumi compensativi richiesti ai fini del perseguimento dell'invarianza idraulica della trasformazione proposta, con recapito finale obbligato nel collettore esistente lungo via della Fratellanza, mediante impianto di sollevamento, secondo le indicazioni dell'Ente Gestore.

4. Dovrà essere adottato uno specifico piano di emergenza a totale carico del conduttore dell'impianto sportivo, nel caso integrato con il piano di protezione civile comunale, con definizione delle modalità di utilizzo delle piste e degli stati di interdizione dell'accesso al pubblico, in condizioni di maltempo (punti e,f,g,h), alla ricezione del segnale di preallarme, ecc..... in modo tale da garantire un livello di sicurezza adeguato, rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico.

In ogni caso questa Amministrazione si ritiene indenne da responsabilità civile, penale e amministrativa, per eventuali danni a persone o cose conseguenti a fenomeni di esondazione/allagamento, né potrà essere preteso alcun risarcimento.

5. Per le motivazioni esposte nella parte istruttoria del presente parere, non andranno realizzate sulla zona in esame opere di protezione atte a ridurre gli attuali spazi disponibili per la laminazione delle piene del corso d'acqua.

6. Andrà realizzata e mantenuta in efficienza nel tempo, mediante periodica manutenzione e controllo, la rete di regimazione, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in progetto, comprese le misure compensative per l'invarianza idraulica e la stazione di sollevamento.

- Ai fini della stabilità delle opere in progetto andrà realizzato un drenaggio alla base delle piste, oltre a garantire un'adeguata regimazione delle acque meteoriche, da smaltirsi attraverso la rete fognaria pubblica, in modo da evitare infiltrazioni nei terreni coesivi presenti in sito, soggetti a conseguenti fenomeni di rigonfiamento e ritiro, con possibile decadimento delle caratteristiche geomeccaniche proprie.

- Si rammenta che in base al documento tecnico approvato con D.G.R. Marche n. 53/2014 l'accertamento in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui al Titolo III dello stesso, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale. Ciò premesso si evidenzia che la progettazione delle opere di urbanizzazione, comprese le misure compensative ed il loro corretto dimensionamento, in base ai suddetti criteri e relative linee guida, rimane di stretta competenza del progettista, anche sulla base di valutazioni relative all'assetto complessivo della rete idraulica recapitante, rappresentata nel caso specifico dal collettore pubblico esistente su via della Fratellanza. Le scelte progettuali andranno comunque orientate al contenimento dell'impermeabilizzazione delle superfici scoperte, privilegiando l'utilizzo di pavimentazioni permeabili o semipermeabili.

- La progettazione esecutiva dell'intervento strutturale relativo alla costruzione prevista a servizio dell'impianto sportivo dovrà basarsi su uno specifico studio geologico-geotecnico-sismico, supportato da indagini geognostiche, secondo il D.M. 17 gennaio 2018 e relativa circolare applicativa. In ogni caso il progetto esecutivo delle opere resta comunque subordinato all'osservanza degli adempimenti attinenti la pratica sismica, previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e art. 94 bis della L. n. 55 del 14/06/2019.

- Per la nuova struttura andranno comunque previste fondazioni adeguatamente attestata all'interno di uno strato competente.

- Il piano di posa delle opere di urbanizzazione quali strade, marciapiedi, parcheggi ecc... dovrà essere eseguito su un terreno privo del cotico agrario, procedendo alla stesa di materiale appartenente alle classi A1-A3 della classifica CNR-UNI 10006, da porre in opera per strati successivi, opportunamente costipati.

RITENUTO inoltre che l'Amministrazione Comunale debba essere manlevata da qualsiasi responsabilità, riportando nella convenzione di cui all'art. 62bis comma 3 delle NTA, la seguente frase: "In ogni caso questa Amministrazione Comunale si ritiene indenne da responsabilità civile, penale e amministrativa, per eventuali danni a persone o cose conseguenti a fenomeni di esondazione/allagamento, né potrà essere preteso alcun risarcimento".

RICHIAMATO il parere favorevole della Soprintendenza in sede di Screening di VAS espresso in data 23/01/2019 ed allegato alla determina 91/19 di esclusione dalla VAS della Provincia di Pesaro, già citata;

CONSIDERATO che alla luce delle sopraesposte prescrizioni ed osservazioni la Ditta proponente ha provveduto ad integrare e modificare ulteriormente la documentazione della variante urbanistica consegnata con pg. 74424 del 08/10/2019;

VERIFICATO che la variante è costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione:

1. Relazione tecnica (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
2. Studio geologico
3. Invarianza idraulica
4. Compatibilità idraulica
5. Tavola Unica
6. Tavola A01 Inquadramento generale con sovrapposizione progetto (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
7. Tavola A02 Planimetria generale, Vano accessorio: stato di fatto e di progetto (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
8. Tavola A03 Planimetria generale con piano quotato, Profili del terreno, Interventi di mitigazione rischio idraulico (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
9. Tavola A04 Schema rete fognante (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare Urbanistica, Verbale n.ro 5 del 11.11.2019;

VISTE

- la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 “*Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio*” e s.m.i.; il Piano Regolatore Generale vigente adeguato al PPAR, approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009 e successive varianti;
- la LR 23/11/2011 n. 22 “*Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico....*”;
- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., “*Legge urbanistica*”;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., “*Norme in materia ambientale*”;
- la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 “*Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010, “*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010.*”;

ATTESTATA ai sensi dell’art.147bis del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto” e che il presente atto non comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267:

- parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore 4^ Urbanistica Arch. Adriano Giangolini in data 09.10.2019, favorevole;

- parere di regolarità contabile della Dirigente del Settore 3^ Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 10.10.2019, non dovuto;

Dopo l'intervento di alcuni consiglieri, e la dichiarazione di voto del consigliere D'Anna, la proposta di deliberazione viene posta in votazione.

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 17

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: 2 (D'Anna, Tarsi)

ASTENUTI: 5 (Ilari, Mazzanti, Panaroni, Ruggeri, Serfilippi)

DELIBERA

1) DI STABILIRE che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI ADOTTARE, in conformità alle prescrizioni contenute nella procedura di VAS e nel parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001, la variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 26, della l.r. 34/1992 e s.m.i., per la "TRASFORMAZIONE DI UN AREA, SITA IN VIA DELLA FRATELLANZA DA ZONA E4 A ZONA F2.1 - ZONA A VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT ALL'APERTO SENZA INCREMENTO DI SUL", costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
2. Studio geologico
3. Invarianza idraulica
4. Compatibilità idraulica
5. Tavola Unica
6. Tavola A01 Inquadramento generale con sovrapposizione progetto (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
7. Tavola A02 Planimetria generale, Vano accessorio: stato di fatto e di progetto (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
8. Tavola A03 Planimetria generale con piano quotato, Profili del terreno, Interventi di mitigazione rischio idraulico (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)
9. Tavola A04 Schema rete fognante (elaborato adeguato al parere 3616/19 art. 89)

3) DI DARE ATTO che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001.

4) DI DARE ATTO che la presente variante è stata esclusa dalla VAS con Determinazione n. 92 del 05/02/2019 della Provincia di Pesaro-Urbino in qualità di Autorità Competente /Allegato A);

5) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 4 Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n° 34/1992, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

6) DI STABILIRE CHE nel momento in cui si andrà a stipulare la convenzione prevista dall'art. 62bis comma 3, l'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata da qualsiasi responsabilità da esplicitarsi nella convenzione stessa, come descritto nelle premesse.

7) DI DARE ATTO che la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa, Miccoli Pia Funzionario della U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale, del Settore 4 Urbanistica.

8) DI ATTESTARE:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 17

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: 2 (D'Anna, Tarsi)

ASTENUTI: 5 (Ilari, Mazzanti, Panaroni, Ruggeri, Serfilippi)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs.vo n.267/2000.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Cecchetelli Carla
F.to digitalmente

Il Segretario Generale Supplente
De Leo Giuseppe
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **145** del **14/11/2019** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 15/11/2019

L'incaricato dell'ufficio segreteria
MOGETTA DANIELA
